

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi :			
PRESIDENTE	1337		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1338		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Disposizioni relative al trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2478)	1338	Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2557)	1340
PRESIDENTE	1338, 1339	PRESIDENTE	1340, 1341
FALETRA	1338, 1339	SELVAGGI, <i>Relatore</i>	1340
CHIARAMELLO	1338	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1340
MERIZZI	1338	Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2556)	1341
NICOLETTO	1338	PRESIDENTE	1341
MARTUSCELLI	1338	GEREMIA	1341
Valsecchi, <i>Relatore</i>	1339	Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1341
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2309)	1339	PRESIDENTE	1341
PRESIDENTE	1339, 1340		
SELVAGGI, <i>Relatore</i>	1339, 1340		
FALETRA	1339, 1340		

La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURÌ, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gennai Tonietti Erisia e Romano.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Martuscelli, Floreanini Gisella, Berlinguer e Albizzati, sostituiscono, rispettivamente, i deputati Coggiola, Raffaelli, De Martino Francesco e Dugoni.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte, dei conti della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato ».

Pregiudizialmente, debbo precisare che su questo disegno di legge era stato prescritto il parere della I e della III Commissione, ma che nessuna di queste Commissioni ha fatto pervenire fino ad oggi detto parere. D'altra parte, la Commissione Giustizia, la quale evidentemente annette un particolare interesse a questo provvedimento, ha scritto ieri, chiedendo di potere esprimere il suo parere nel pomeriggio di oggi, martedì, e pregando, quindi, la nostra Commissione di volere rinviare la discussione del disegno di legge. Penso, perciò, di poter proporre alla nostra Commissione di accogliere la richiesta.

FALETRA. Non mi dichiaro contrario al rinvio, in attesa del parere della Commissione Giustizia, ma non mi sembra opportuno approvare un rinvio puro e semplice. Questo provvedimento è atteso vivamente dalle categorie interessate e un rinvio puro e semplice, senza fissare una data precisa di discussione, potrebbe significare un rinvio *sine die*. D'altra parte, se la Commissione Giustizia nella sua comunicazione fatta pervenire alla nostra Presidenza, si è impegnata a fornire il parere entro oggi, non vedo perché l'esame del disegno di legge non possa essere iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

CHIARAMELLO. Effettivamente molto sentita è l'attesa di questo provvedimento e appare, pertanto, urgente la sua discussione. Vorrei, perciò, pregare il nostro Presidente di volersi rendere interprete di questa esigenza presso la Commissione Giustizia.

MERIZZI. Desidero chiedere all'onorevole Sottosegretario se, in considerazione del probabile rinvio della discussione e tenuto conto del fatto che i magistrati non percepiscono tredicesime mensilità, non creda opportuno concedere un acconto, alla fine di questo mese, sugli aumenti che già sono stati approvati dal Senato.

PRESIDENTE. La nostra Commissione non può certo essere tacciata di negligenza. noi abbiamo posto il disegno di legge all'ordine del giorno, cosa che ha provocato la richiesta, da parte della Commissione terza, di un rinvio puro e semplice della discussione, alla quale vorrà, probabilmente, partecipare personalmente il Ministro del bilancio. Essendo la discussione legata al parere della Commissione terza, mentre affermiamo che essa non verrà rinviata oltre il necessario, non possiamo prendere impegno assoluto nel fissare la data, in quanto non sappiamo come verrà articolato il parere della Commissione Giustizia.

FALETRA. Mi rendo perfettamente conto di tutto ciò, però gradirei una assicurazione — anche non formale — che questo provvedimento verrà discusso, almeno prima delle vacanze natalizie.

NICOLETTO. Un impegno di questo genere è tanto più giustificabile, in quanto i termini per l'espressione del parere sono già scaduti e, a rigore, la nostra Commissione potrebbe iniziare la discussione del provvedimento senza di esso.

MARTUSCELLI. La terza Commissione ha all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame di questo disegno di legge. Non è escluso che, come sembra da alcuni interventi, quella Commissione decida di non esprimere nessun parere. Così stando le cose, noi potremmo iscrivere il disegno all'ordine del giorno della seduta di domani, precisando che, qualora, nel frattempo, non sarà pervenuto alcun parere, la quarta Commissione si considererà sciolta da qualsiasi riserva e autorizzata ad iniziare l'esame del provvedimento per proprio conto.

PRESIDENTE. Per quanto il regolamento ci dia la possibilità, perché scaduti i termini, di fare a meno del parere, di fronte ad una richiesta esplicita in questo senso e, soprattutto, in considerazione del fatto che la nostra Commissione — anche se certamente, non per negligenza, ma per la mole di provvedimenti demandati al suo esame — è spesso costretta a chiedere rinvii del genere, non credo né conveniente, né opportuno, né corretto non accordare il rinvio.

FALETRA. Propongo, allora, senz'altro, di mettere all'ordine del giorno della seduta di domani la discussione di questo disegno di legge. Se si concretizzeranno gli ostacoli, cui ha accennato il Presidente, saremo sempre in grado di rinviare, domani, la discussione.

VALSECCHI, *Relatore*. Ritengo doveroso, da parte nostra, concedere il rinvio, in quanto la Commissione maggiormente interessata ha il diritto di far pervenire il proprio parere. Ciò, però, non dovrebbe impedire a noi di affrontare la discussione del provvedimento, a meno che non si voglia chiedere una discussione a Commissioni riunite. Ma, se non si arriva a questo punto, qualunque sia per essere il parere di quella Commissione, noi, domani, potremmo benissimo iniziare la discussione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Faletra insiste, non mi rimane che porre in votazione la proposta di inserire nell'ordine del giorno della seduta di domani, la discussione di questo provvedimento. Però, torno a ripetere che ciò vorrà dire, probabilmente, indurre la Commissione terza — nel timore di vedersi spogliata, a causa della urgente scadenza del termine, di certe sue facoltà — a ricorrere a soluzioni estreme.

FALETRA. Vedremo chi vorrà assumersi la responsabilità di rinviare, o, peggio, di insabbiare la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Faletra perché in ogni caso, qualunque sia il tenore del parere che fornirà la Commissione terza, questo disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani mattina.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei

titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione ».

Il relatore, onorevole Selvaggi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SELVAGGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 6 agosto 1954, n. 603, che dispone, tra l'altro, l'abolizione dell'imposta di negoziazione, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, si dispose, all'articolo 27 del provvedimento stesso, che per l'imposta di negoziazione, dovuta anteriormente alla sua soppressione, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non avevano riportato negli anni precedenti prezzi ufficiali, restava affidata ai Comitati direttivi degli agenti di cambio e alle sezioni speciali delle commissioni provinciali delle imposte.

Questo lavoro non ha potuto essere espletato completamente. Donde, l'esigenza di dare un congruo lasso di tempo per completare detto lavoro di valutazione dei titoli, sia quotati sia non quotati. Il dispositivo di legge è contenuto in un articolo unico, che concede, appunto, questa proroga fino al 31 dicembre 1957.

Data questa situazione di fatto e la necessità in cui si trovano gli uffici del registro, esprimo avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Esprimo parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Salva, s'intende, l'approvazione in linea di massima, personalmente sono poco indulgente nei confronti di questo disegno di legge. Quando nel 1954 si discusse circa la proroga da concedere per l'espletamento del lavoro, che forma oggetto di questo provvedimento, venne dibattuta la questione se si dovesse concedere un anno, oppure, due di proroga. L'amministrazione interessata fece sapere, in quell'occasione, che con un anno di tempo sarebbe riuscita ad espletare il lavoro, ma la nostra Commissione, che probabilmente ha acquistato una particolare sensibilità in questo campo, consigliò di portare la proroga a due anni, con la speranza di non dover più ritornare sull'argomento.

Si tratta, più che altro, di una questione di principio, che trascende la questione contingente della concessione della proposta in se stessa. Esiste, ad esempio, una circolare del Ministero delle finanze, la quale ha dato notizia alle commissioni incaricate di questo lavoro di starsene pure tranquille, senza preoc-

cuparsi della scadenza dei termini, perché tanto la proroga sarebbe stata rinnovata.

«Ci sono società le quali hanno ancora in pendenza le liquidazioni da più di dieci anni. E, quando una società, grande o piccola che sia, costituita in società per azioni o a responsabilità limitata, deve tenere un sospenso che raggiunge i dieci anni, si viene a trovare, per forza di cose, in uno stato di incertezza con riflessi anche patrimoniali, in quanto sarà poi costretta a pagare, in un unico esercizio, una spesa da imputarsi ad un decennio precedente.

SELVAGGI, *Relatore*. Per la verità, non è del tutto esatto che si è in arretrato di dieci anni, in quanto le valutazioni da definire vanno dal 1950 al 1952, almeno secondo i dati ufficiali forniti dall'Amministrazione. La maggior parte degli Uffici di registro e dei Comitati direttivi degli agenti di cambio hanno esaurito le pratiche e sono rimasti in piedi solo alcuni casi particolari, in determinate regioni, dove il numero delle società e la complessità delle assicurazioni hanno portato degli strascichi, dovuti, soprattutto, al problema dell'interpretazione esatta del valore del titolo, che non è un problema così semplice, come può sembrare a prima vista.

FALETRA. L'intervento del nostro Presidente ha sollevato un problema di correttezza che deve essere da noi compiutamente valutato. Noi abbiamo dato in precedenza il nostro parere favorevole a questo disegno di legge, perché si tratta in generale di piccole e medie aziende; però, le cose dette dal Presidente rivestono una certa gravità, tanto più se si considera che, proprio nella relazione presentata al Senato, il Ministro Andreotti afferma che le valutazioni si riferiscono agli anni che vanno dal 1950 al 1952. In questo senso, perciò, una precisazione da parte del Sottosegretario sarebbe opportuna, per non dire, doverosa.

PRESIDENTE. Più che di precisazione di dati, qui, si tratta di una questione di comportamento il quale vale, non solo per i casi qui indicati, ma soprattutto come linea generale di condotta. Non è, quindi, il caso di allargare il discorso, ma bensì ci limitiamo a sottolineare la necessità che, in quanto a termini, l'amministrazione raggiunga uno *standard* soddisfacente, per evitare in questo, come in una infinità di altri casi, turbamenti, dal punto di vista di una corretta e normale amministrazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

«Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

«È prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma».

Il relatore, onorevole Selvaggi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SELVAGGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 27 novembre 1954, n. 1218, l'Istituto italiano di credito fondiario venne autorizzato ad elevare il proprio capitale da 540 milioni a 1.080 milioni di lire. Si prospetta, ora, la necessità di un ulteriore aumento, sino a lire 2.160 milioni, di detto capitale, per adeguarlo allo sviluppo dell'attività dell'istituto, con l'osservanza del rapporto da 1 a 20 tra patrimonio e circolazione delle cartelle.

L'operazione è stata già sottoposta all'esame del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che nella seduta del 30 agosto 1956 ha espresso parere favorevole.

Tenuto conto di tutto ciò e, soprattutto, dell'indirizzo perseguito dall'Istituto di credito fondiario, inteso a facilitare i mutui in ordine ai finanziamenti per le costruzioni, ritengo che il provvedimento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alla relazione dell'onorevole Selvaggi e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1956

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« L'Istituto italiano di credito fondiario, Società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 1.080 milioni a lire 2.160 milioni.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma ».

Data l'assenza del relatore, onorevole Fachin, riferirò io stesso sul provvedimento.

Il provvedimento al nostro esame si ricollega, per certi aspetti, ad un altro già approvato, e tende ad aggiornare l'indennità di coloro che hanno, come suol dirsi, maneggio di denaro. Come i colleghi avranno avuto modo di osservare, il provvedimento si limita ad aggiornare questa indennità, spettante per legge ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma, su una base di dieci-dodici volte l'indennità precedente e, quindi, in una misura del tutto accettabile. Siccome si tratta di un principio già accolto dalla nostra Commissione, penso che possiamo anche oggi esprimerci favorevolmente al provvedimento al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GEREMIA. Non vorrei che il mio intervento venisse interpretato in un senso diverso da quello che io mi propongo di dargli. Non faccio tanto una questione particolare, quanto una questione di carattere generale. Da un punto di vista generale, mi sembra strano che si pongano in una situazione di privilegio, con un trattamento economico preferenziale, dei funzionari, di pari grado, con eguale qualifica, con eguale sviluppo di carriera, con eguali doveri e diritti nei riguardi della amministrazione dalla quale dipendono.

Tale trattamento mi sembra assolutamente in contrasto, oltre tutto, con lo spirito della legge delega.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il collega Geremia ha sollevato una questione di carattere generale, con la quale si può, in linea di massima, essere d'accordo.

Ma per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, evidentemente, si tratta di considerare una particolare funzione che comporta un certo rischio. A prescindere, quindi, dalla esiguità dell'indennità, sembra giusto che il rischio, cui vanno incontro questi funzionari, venga in qualche modo compensato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« L'indennità di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma ai termini dell'articolo 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1956 nella misura seguente:

	Mensile	Annua
Al Direttore del Deposito generale . .	L. 1.750	L. 21.000
Al Magazziniere del Deposito generale .	» 1.250	» 15.000
Al Controllore del Deposito generale . .	» 1.250	» 15.000
Al Magazziniere aggiunto	» 1.000	» 12.000
Al Controllore aggiunto	» 1.000	» 12.000

« Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico delle disponibilità dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1956

«Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge

«Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione » (2309):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma » (2557):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma » (2556):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Belotti, Berlinguer, Berloff, Berzanti, Bigi, Castelli, Cavallaro Nicola, Di Stefano Genova, Faletra, Ferreri Pietro, Floreanni Gisella, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Marotta, Marzotto, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Ricci, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Vicentini e Walter.

Sono in congedo:

Gennaì Toniètti Erisia e Romano.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI